



Berna, 10 ottobre 2010

N. 302.3.2010.1

## Circolare

Ordinanza sulla tara, D. 6

# Importazione di merci in casse di plastica e contenitori analoghi

**Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 novembre 1987 sulla tara (RS 632.13), il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli imballaggi il cui unico o precipuo scopo è proteggere la merce durante il trasporto.**

Nelle importazioni, soprattutto di derrate alimentari, si impiegano sempre più spesso contenitori di plastica riutilizzabili. Si tratta principalmente di casse pallet con un volume netto di circa 30 litri e una capacità di carico fino a 20 chilogrammi, vendute da imprese di logistica sotto nomi diversi (p. es. IFCO, cassa sovrapponibile, MTV, cassa "O&G"). Di regola, la merce viene trasferita dal produttore agli scaffali di vendita del dettagliante all'interno della stessa cassa. Simili contenitori sono pertanto destinati al trasporto e allo stoccaggio, e non hanno come scopo primo e unico proteggere la merce durante il tragitto.

Poiché abbiamo constatato che le disposizioni utili a determinare il peso soggetto a dazio vengono interpretate in modi diversi, riportiamo qui appresso le prescrizioni vigenti.

Nel caso di merci trasportate, immagazzinate e vendute in contenitori riutilizzabili senza un altro imballaggio, la cassa rappresenta l'involucro immediato. Il peso soggetto a dazio si compone della merce e dei contenitori. Non è quindi opportuno effettuare un'imposizione secondo il peso netto, poiché in esso rientrano anche i contenitori.

Ne è un esempio una cassa di plastica in cui è stata inserita una base in cartone, contenente peperoni privi di imballaggio, disposti a strati separati da un foglio di cartone (vale anche per alcuni imballaggi di carta o semplici inserti).

Se la merce nei contenitori è imballata (p. es. in sacchi di plastica, sacchetti di carta, contenitori per la vendita al minuto), tali imballaggi valgono come "involucri immediati" secondo la base legale sopraccitata. Il peso soggetto a dazio è costituito dalla merce, dall'involucro immediato e dai contenitori di plastica. Su domanda, è possibile eseguire un'imposizione secondo il peso netto, conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sulla tara. In tal caso, il peso netto è composto della merce e dell'involucro immediato. Inoltre dovrebbe essere conteggiata anche la tara addizionale prevista dall'ordinanza per la corrispondente voce di tariffa.

Ne è un esempio una cassa di plastica riempita con diversi sacchetti contenenti ognuno tre peperoni.

Il presente regolamento entra in vigore da subito e non ha effetto retroattivo.

Le spiegazioni relative all'ordinanza sulla tara nel D. 6 (osservazioni preliminari) saranno adeguate alla prossima occasione.

Per quanto riguarda l'IVA, l'imposizione e la manutenzione (lavaggio, riparazione ecc.) di nuovi contenitori importati per la prima volta vengono trattate separatamente.